# TRIBUNALE DI VICENZA 21 LUGLIO 2020, N. 1211

**REPUBBLICA ITALIANA**
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**
**TRIBUNALE DI VICENZA**
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr.ssa Martina Rispoli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 10102 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 posta in deliberazione, all'udienza del 28.1.2020 con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche;

**TRA**

Cmp rappresentato e difeso dall'aw.;

PARTE ATTRICE

**CONTRO**

P e P rappresentati e difesi dall avv.;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2059 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 28.1.2020 che si intende interamente trascritto in questa sede.

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

CMP ha citato in giudizio P e P al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti, previa affermazione di responsabilità ex art 2059 c.c., la condanna al risarcimento dei danni per la lesione dell'onore e della reputazione. A fondamento delle domanda l'attore ha dedotto che, nel ricorso giudiziale depositato da P e P per la nomina di nuovo amministratore in data 6.6.2016, questi ultimi avevano utilizzato, nel corpo della motivazione, la seguente frase asseritamente denigratoria in quanto palesemente rivolta all'operato del C: "l'amministrazione condominiale del Condominio è da anni caratterizzata da irregolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui la indebita appropriazione di denaro dal conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita nel corso degli ultimi esercizi, avvallate dagli altri condomini, che hanno indotto i ricorrenti a impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione" Per tale ragione ha concluso chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno subìto quantificato in euro 10.000,00.

I convenuti si sono costituiti in giudizio opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendone l'integrale rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sentiti i testi la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza indicata in epigrafe e trattenuta in decisione con termini di legge (ad 190 cpc) per deposito degli scritti conclusivi. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, deve innanzitutto evidenziarsi che la lesione dell'onore e della reputazione va ascritta nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa. Poi, nello specifico, per il

riconoscimento del danno, nel caso di lesione della reputazione, sono presi in considerazione - generalmente - tre criteri: -gravità del fatto; -estensione della diffamazione; - qualità del soggetto leso. Se, tuttavia, in concreto il comportamento lesivo non sia stato percepito da nessuno, non rimane integrato un danno civilisticamente risarcibile. Ora, nel caso in esame, la frase oggetto del giudizio ("l'amministrazione condominiale del Condominio è da anni caratterizzata da irregolarità contabili e gravi carenze di gestione, tra cui la indebita appropriazione di denaro dal conto condominiale e la non tracciabilità di tutte le somme in entrata e in uscita nel corso degli ultimi esercizi, avvallate dagli altri condomini, che hanno indotto i ricorrenti a impugnare più volte i consuntivi e i bilanci di previsione"), era contenuta nel ricorso, ex art. 1129 c.c., depositato dai convenuti per ottenere la nomina di un amministratore di condominio dopo che CMP aveva rassegnato le dimissioni. Seguendo l'esame dei criteri suindicati non ricorrono, a parere del decidente, i presupposti per il riconoscimento della lesione dell'onore e della reputazione del C. e, conseguentemente, del risarcimento del danno non patrimoniale.

E, difatti, non può certamente riconoscersi alla frase utilizzata dai convenuti la qualifica di addebito particolarmente infamante posto che le espressioni utilizzate costituivano il mezzo per descrivere, a parere dei ricorrenti, la situazione che si era creata nel condominio durante la gestione del C. Né può ritenersi che sia derivato un concreto pregiudizio all'attore, a seguito dell'attribuzione asseritamente diffamatoria, posto che alla data del deposito del ricorso ex art. 1129 c.c, quest'ultimo aveva già rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di condominio. Inoltre la diffusione dell'espressione è stata estremamente limitata poiché essa era contenuta in un atto giudiziario portato a conoscenza dei soli altri condomini, che peraltro già conoscevano le circostante allegate a causa della nota litigiosità tra le parti, nonché dell'autorità giudiziaria.

Infine, deve evidenziarsi che l'espressione non era rivolta nei confronti dell'amministratore di condominio in carica in quel momento poichè il C non rivestiva più la carica di amministratore. Per tali ragioni la domanda è infondata e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquida come da dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (valore della causa: 10.000,00).

**P.Q.M.**

il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda;

2. Condanna CMP al pagamento delle spese di lite in favore P e P che liquida in Euro 4.835,00 complessivi per compensi oltre spese generali IVA e CPA come per legge;

Vicenza, 20.7.2020

Il giudice Martina Rispoli